

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E L'UNIONE PROVINCE D'ITALIA - EMILIA-ROMAGNA (UPI EMILIA-ROMAGNA), FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI POSTAZIONI CONCILIAWEB PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito "Corecom"), con sede a Bologna, V.le Aldo Moro, 44, C. F. 80062590379, rappresentato dal Presidente, Stefano Cuppi

e

l'Unione Province d'Italia Emilia-Romagna (di seguito "UPI Emilia-Romagna") con sede in Bologna, Via Malvasia, n. 6, C. F. 03698180373, rappresentata nel presente atto dal Presidente pro tempore Gian Domenico Tomei

Premesso che:

- lo Statuto della Regione Emilia-Romagna attua i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, riconoscendo e promuovendo il ruolo strategico delle autonomie locali nell'esercizio dell'azione amministrativa (art. 8 dello Statuto);

- UPI Emilia-Romagna, ai sensi del proprio Statuto, ed in particolare dell'art. 3, "studia e promuove iniziative anche in collaborazione e intesa con la Regione" (comma 1) e "mantiene collegamenti operativi e di studio con la Regione" (comma 4);

Considerato che:

- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 disciplina l'"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)", in attuazione della legge n. 249 del 1997 che ha introdotto nell'ordinamento italiano l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con competenze relative all'intero sistema delle comunicazioni (stampa, radiotelevisione e servizi di telecomunicazione). In particolare, il Corecom è titolare a livello regionale di funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni; esercita – altresì –

le funzioni delegate dall'AGCOM, tra cui quelle concernenti le procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, delegate a seguito dell'Accordo quadro e della Convenzione attuativa stipulati, il 28 dicembre 2017, tra il Presidente dell'AGCOM, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ed il Presidente del Corecom;

- i cittadini utenti di servizi di telefonia che abbiano controversie con i gestori dei servizi, prima di adire l'autorità giudiziaria, devono esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom; nell'esercizio di tali funzioni, il Corecom ha potuto favorire accordi in conciliazione tra operatori ed utenti che hanno consentito a questi ultimi il riconoscimento di indennizzi o il rimborso di costi indebitamente versati, fruendo di un servizio del tutto gratuito, ma ancora poco conosciuto a livello territoriale;

- le procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche sono disciplinate, in attuazione della legge, con un regolamento di AGCOM, autorità titolare delle funzioni suddette delegate al Corecom Emilia-Romagna;

- con l'entrata in funzione, il 23 luglio 2018, della nuova piattaforma centralizzata AGCOM, denominata ConciliaWeb, le procedure di gestione delle controversie sono state completamente informatizzate ed è entrata in vigore una nuova disciplina introdotta dai Regolamenti approvati con delibere AGCOM n. 203/18/CONS, n. 339/18/CONS e n. 347/18/CONS recante i nuovi "indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche";

- è in procinto di essere rilasciata, dal 1 gennaio 2021, la versione 2.0 della piattaforma ConciliaWeb a seguito della approvazione delle modifiche al Regolamento applicativo di cui alla delibera 339/18/CONS del 14 luglio 2018 recentemente approvate dal Consiglio dell'Autorità e su cui hanno sancito intesa la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente in data 30.11.2020 e 3.12.2020;

Considerato altresì che:

- il Corecom ha individuato, con delibera n. 133 del 14 settembre 2020 di approvazione del "Programma di attività per l'anno 2021", tra i propri obiettivi, enunciato al punto 2.1., quello della "Prosecuzione della sottoscrizione di convenzioni con le Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna per la diffusione del servizio ConciliaWeb a tutela degli utenti deboli". Il Corecom intende proseguire nella linea di promozione dei servizi decentrati, con l'obiettivo di attivare, presso ogni capoluogo di Provincia, una postazione ove i cittadini possano ricevere adeguata assistenza per l'inserimento delle proprie istanze e per lo svolgimento delle udienze di conciliazione, per realizzare almeno un punto di accesso alla piattaforma in ogni territorio provinciale;
- la suddetta deliberazione del CORECOM prevede di stanziare, nel triennio 2021-2023 risorse al capitolo 10406 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali" per finanziare gli accordi relativi all'istituzione ed estensione degli sportelli decentrati presso le amministrazioni locali;
- la stessa delibera AGCOM n. 203/18/CONS già citata prevede, alla lettera a), che "mediante futuri accordi con enti territoriali e/o altri enti, sarà possibile creare una rete di punti di accesso periferici, per assicurare la maggior diffusione possibile di luoghi fisici onde indirizzare gli utenti non informatizzati" per l'utilizzo della piattaforma ConciliaWeb, indispensabile per la tutela dei loro diritti e ragioni nei confronti di gestori telefonici;
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 56 del 10/09/2020 recante "AVVIO CICLO DELLA PERFORMANCE DELLA XI LEGISLATURA: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 DELLA DIREZIONE GENERALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA", in attuazione dell'"Obiettivo strategico" di "Rafforzamento delle attività del Comitato regionale delle comunicazioni (Co.re.com) a supporto dei diritti dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, anche del settore dell'editoria" (punto 2.2 dell'Allegato 1) ha individuato, come obiettivo operativo al punto 2.2.4. gli "Accordi con enti locali per promuovere sportelli decentrati territoriali ConciliaWeb" prevedendo come target l'ampliamento degli enti locali aderenti agli accordi;
- UPI Emilia-Romagna, associazione rappresentativa delle province emiliano-romagnole, è punto

d'incontro di esperienze, esigenze e competenze delle Province della Regione e ha lo scopo di coordinare le attività delle Province nelle materie di interesse generale, oltre a promuovere le iniziative necessarie per valorizzare l'attività degli enti associati; che grazie alla sua azione si favorisce il coordinamento fra le realtà territoriali locali, in attuazione del principio di autonomia organizzativa;

- UPI Emilia-Romagna promuove inoltre la tutela delle istanze locali presso i tavoli di concertazione (istituzionale e generale) e gli organismi promossi dalla Regione Emilia-Romagna, partecipa e rappresenta le Province nei rapporti con gli altri soggetti istituzionali e sociali che intendono rappresentarsi nel contesto regionale;

- da quanto sopra esposto, emerge la finalità comune delle Parti di diffondere nella società civile la cultura della conciliazione, quale strumento di soluzione delle liti e prevenzione dei procedimenti giudiziari, con conseguente necessità di avviare e diffondere la conoscenza e l'applicazione di buone prassi amministrative;

- il Corecom e UPI Emilia-Romagna perseguono, negli ambiti sopra richiamati, obiettivi comuni di interesse pubblico e possono realizzare una cooperazione finalizzata ad agevolare la diffusione sul territorio regionale attraverso le amministrazioni provinciali di postazioni Conciliaweb, la piattaforma telematica, obbligatoria ed esclusiva, per le conciliazioni;

le Parti concordano quanto segue

Art. 1. Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, il presente Accordo quadro ha per oggetto una cooperazione istituzionale finalizzata alla diffusione di buone prassi nella pubblica amministrazione, alla prevenzione dei contenziosi tra utenti e gestori di comunicazione elettroniche, nonché alla diffusione della conciliazione come strumento di definizione dei contenziosi medesimi.

2. Il presente Accordo quadro individua le linee di collaborazione finalizzate a promuovere la diffusione sul territorio regionale, nelle amministrazioni provinciali, di postazioni ConciliaWeb, la

piattaforma telematica per le conciliazioni tra utenti ed operatori dei servizi di telefonia, al fine di migliorare ed ampliare le possibilità di accesso alle procedure di conciliazione, consentendo ai cittadini di ricevere assistenza per l'inserimento delle proprie istanze e per lo svolgimento delle udienze di conciliazione da remoto, con particolare riguardo ai cittadini appartenenti alle cosiddette "fasce deboli", ovvero sprovvisti di computer, mail e strumenti informatici, o comunque non in grado di utilizzarli.

3. Il presente Accordo quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di appositi accordi ex art. 15 L.241/1990 tra Amministrazioni provinciali e Corecom, nell'ambito dei quali saranno definite le specifiche attività da svolgere presso e da ogni Provincia contraente, le relative modalità di finanziamento e disciplinati i rapporti fra le parti.

Art. 2. Attività

1. UPI Emilia-Romagna e Corecom definiscono, ai sensi del comma 3 dell'art.1 del presente accordo, lo "schema tipo" di accordo attuativo di collaborazione ex art.15 della L. 241/90 tra singola Provincia e Corecom (allegato al presente Accordo quadro, che dovrà essere integrato ed adeguato in fase di sottoscrizione delle singole collaborazioni).

2. In particolare, UPI Emilia-Romagna, al fine di favorire la diffusione dell'accordo di cui al comma 1, si impegna, in collaborazione con il Corecom a:

- informare LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI Emiliano-Romagnole del progetto per agevolare la diffusione sul territorio di postazioni ConciliaWeb, promosso dall'Assemblea legislativa e dal Corecom Emilia-Romagna, attraverso:

- la pubblicazione del progetto sul proprio sito web istituzionale;
- l'invio alle amministrazioni provinciali socie delle informazioni sul progetto e dello schema tipo di cui al comma 1;
- l'organizzazione di un incontro rivolto agli amministratori provinciali durante il quale verrà illustrato il progetto, le modalità di adesione delle Province ad esso, il parziale rimborso spese a

cura del Corecom, l'attività diretta del Corecom a sostegno degli Enti locali aderenti (formazione degli operatori per lo svolgimento delle pratiche di conciliazione e assistenza utenti; dotazione di una postazione comprendente un PC con apparato audio e video, e installazione del PC.

3. Nel caso gli oneri finanziari conseguenti al numero delle adesioni eccedano le risorse regionali disponibili, il Corecom valuterà le priorità e l'eventuale disponibilità di ulteriori risorse.

Art. 3. Gratuità dell'Accordo

1. Il presente Accordo quadro non comporta costi a carico delle Parti.

Art. 4. Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo quadro, di durata triennale, decorre dalla data di sottoscrizione.

Art. 5. Riservatezza

1. Ciascuna Parte si impegna, a considerare e trattare come strettamente riservate le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato in qualsiasi supporto contenute che abbia ricevuto dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo. A tale riguardo le Parti riconoscono che le dette informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e si impegnano:

a) a farne uso esclusivamente per l'esecuzione delle attività;

b) a conservarle con la massima cura e riservatezza, limitando l'accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;

c) ad astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione delle attività.

2. Le Parti sono responsabili del danno che possa derivare dalla violazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6. Trattamento dei dati

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Accordo quadro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7. Referenti

1. Il Corecom indica quale referente responsabile del presente Accordo quadro la dr.ssa Rita Filippini.

2. UPI Emilia-Romagna indica quale referente responsabile del presente Accordo quadro la dr.ssa Luana Plessi.

Art. 8. Imposta di bollo e di registro

1. Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A (Tariffa – Parte I - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine) del d.P.R. 642/1972.

Il pagamento dell'imposta sarà assolto da UPI Emilia-Romagna.

2. Il presente Accordo è esente da imposta di registro, salvo il caso d'uso ai sensi del d.P.R. 131/1986.

Il presente Accordo è firmato digitalmente.

Per il Corecom Emilia-Romagna

Il Presidente

Stefano Cuppi

Per UPI Emilia-Romagna

Il Presidente

Gian Domenico Tomei

ALLEGATO parte integrante e sostanziale dell'accordo ai sensi dell'art. 2 comma 1

Schema di ACCORDO DI COLLABORAZIONE ex art. 15 della Legge 241/90 TRA CORECOM

EMILIA-ROMAGNA E amministrazione provinciale di ...

Il CORECOM Emilia-Romagna (di seguito: Corecom), con sede in Bologna, V. le Aldo Moro, n. 44, rappresentato nel presente atto dal suo Dirigente, Dott. Rita Filippini, delegata alla sottoscrizione del presente Accordo con delibera del Corecom n. _____ del

e

l'Amministrazione provinciale di con sede in rappresentato nel presente atto da

Premesso che

- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 disciplina l' "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)", in attuazione della legge n. 249 del 1997 che ha istituito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con competenze relative all'intero sistema delle comunicazioni; il Corecom è titolare, a livello regionale, di funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni; esercita altresì funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), stabilite dalla Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dal Presidente del Corecom Emilia-Romagna;

- le procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche sono disciplinate, in attuazione della legge 249 del 1997, da regolamenti di AGCOM;

- in particolare, la citata Convenzione, per l'esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta nel dicembre 2017 all'art. 5 comma 1 lettera d), ha attribuito al Corecom l'esercizio delle funzioni delegate riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie

tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", delegate al Corecom Emilia-Romagna;

- i cittadini utenti di servizi di telefonia che abbiano controversie con i gestori dei servizi, prima di adire l'autorità giudiziaria, devono esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom; nell'esercizio di tali funzioni, il Corecom ha potuto favorire accordi in conciliazione tra operatori ed utenti che hanno consentito a questi ultimi il riconoscimento di indennizzi o il rimborso di costi indebitamente versati, fruendo di un servizio del tutto gratuito, ma ancora poco conosciuto a livello territoriale;

- con l'entrata in funzione, il 23 luglio 2018, della nuova piattaforma centralizzata AGCOM, denominata ConciliaWeb, le procedure di gestione delle controversie sono state completamente informatizzate ed è entrata in vigore una nuova disciplina contenuta nei Regolamenti approvati con delibere AGCOM n. 203/18/CONS (subentrata alla delibera n. 173/07/CONS), n. 339/18/CONS e infine n. 347/18/CONS recante, quest'ultima, i nuovi "indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche";

Considerato altresì che:

- il Corecom ha individuato, con delibera n. 133 del 14 settembre 2020 di approvazione del "Programma di attività per l'anno 2021", tra i propri obiettivi, enunciato al punto 2.1., quello della "Prosecuzione della sottoscrizione di convenzioni con le Amministrazioni locali dell'Emilia-Romagna per la diffusione del servizio ConciliaWeb a tutela degli utenti deboli". Il Corecom intende proseguire nella linea di promozione dei servizi decentrati, con l'obiettivo di attivare, presso ogni capoluogo di Provincia, una postazione ove i cittadini possano ricevere adeguata assistenza per l'inserimento delle proprie istanze e per lo svolgimento delle udienze di conciliazione, per realizzare almeno un punto di accesso alla piattaforma in ogni territorio provinciale;

- la suddetta deliberazione del CORECOM prevede di stanziare, nel triennio 2021-2023 risorse al capitolo 10406 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali" per finanziare gli accordi relativi all'istituzione ed estensione degli sportelli decentrati presso le amministrazioni locali;

- la stessa delibera AGCOM n. 203/18/CONS già citata prevede, alla lettera a), che "mediante futuri accordi con enti territoriali e/o altri enti, sarà possibile creare una rete di punti di accesso periferici, per assicurare la maggior diffusione possibile di luoghi fisici onde indirizzare gli utenti non informatizzati" per l'utilizzo della piattaforma ConciliaWeb, indispensabile per la tutela dei loro diritti e ragioni nei confronti di gestori telefonici;

- la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 56 del 10/09/2020 recante "AVVIO CICLO DELLA PERFORMANCE DELLA XI LEGISLATURA: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 DELLA DIREZIONE GENERALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA", in attuazione dell'"Obiettivo strategico" di "Rafforzamento delle attività del Comitato regionale delle comunicazioni (Co.re.com) a supporto dei diritti dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, anche del settore dell'editoria" (punto 2.2 dell'Allegato 1) ha individuato, come obiettivo operativo al punto 2.2.4. gli "Accordi con enti locali per promuovere sportelli decentrati territoriali ConciliaWeb" prevedendo come target l'ampliamento degli enti locali aderenti agli accordi:

- il Corecom Emilia-Romagna e la Provincia di perseguono, negli ambiti sopra richiamati, obiettivi comuni di interesse pubblico e possono realizzare una cooperazione finalizzata ad agevolare la diffusione sul territorio regionale di postazioni ConciliaWeb, la piattaforma telematica, obbligatoria ed esclusiva, per le conciliazioni;

- la Provincia di(evidenziare eventualmente le ulteriori motivazioni per l'adesione all'accordo contenute nella delibera dell'ente locale);

Premesso altresì che:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle

priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Obiettivo

1. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tra il Corecom e la Provincia di XXXXXXXXXXXX per il rafforzamento della tutela dei diritti dei cittadini attraverso la realizzazione di sportelli decentrati territoriali per l'attività di informazione e supporto ai cittadini nell'utilizzo della piattaforma ConciliaWeb, per la risoluzione on line delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia.

2. Il servizio presso gli sportelli decentrati consiste nell'assistenza agli utenti che, nell'ambito di procedure di conciliazione di controversie con gestori di servizi di telefonia, debbano accreditarsi sulla piattaforma ConciliaWeb o operare al suo interno, anche allo scopo di partecipare da remoto alle udienze e alle procedure di conciliazione.

Art. 3 - Attività ed impegni reciproci

(suscettibili di contenuti diversi e più puntuali nei singoli accordi)

1. La Provincia di XXXXXXXXXXXX, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:

a) ad individuare uno spazio adeguato all'accoglienza degli utenti, dotato delle infrastrutture tecniche necessarie all'installazione e al funzionamento della postazione di lavoro fornita dal Corecom Emilia-Romagna in comodato d'uso gratuito e all'efficace svolgimento delle attività di supporto, ivi incluse quelle relative allo svolgimento da remoto delle udienze di conciliazione;

b) ad individuare nella propria organizzazione uno o più dipendenti da destinare alle attività di

accoglienza agli utenti, di custodia e supervisione della strumentazione, di supporto e assistenza

agli utenti e alle attività richieste per la corretta fruizione del servizio;

c) l'apertura al pubblico della postazione attrezzata per accedere al servizio ConciliaWeb con l'assistenza del personale provinciale sarà assicurata ogni settimana nei/i seguenti giorni e nei seguenti orari.... (NDR: individuare almeno un giorno a settimana per almeno due ore al giorno e per un totale da quattro ad otto ore a settimana);

d) a garantire la presenza in servizio dei dipendenti individuati nei giorni e negli orari convenuti per lo svolgimento dei servizi;

e) a mantenere una casella di posta elettronica dedicata, anche non in via esclusiva, allo scambio della documentazione con il Corecom;

f) a garantire l'intervento di un tecnico informatico nei giorni e negli orari di svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza, al fine di risolvere eventuali guasti o malfunzionamenti della strumentazione;

g) dare adeguata informazione del servizio all'utenza.

2. Il Corecom, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:

a) a promuovere un percorso di formazione per gli operatori individuati dall'Amministrazione provinciale di XXXXXXXXXXXX per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo;

b) a progettare e coordinare iniziative di comunicazione per la divulgazione del servizio alla cittadinanza;

c) a fornire in comodato d'uso gratuito all'Amministrazione provinciale di XXXXX una postazione comprendente un PC con apparato audio e video, e ad installare il PC.

Art. 4 - Responsabili dell'attività

1. Il responsabile dell'attività, per il Corecom sarà il/la Dott. XXXXXXX, mentre il responsabile per la Provincia di XXXXXXX sarà il/la Dott. XXXXXXX.

Art. 5 - Rimborso spese

1. In relazione alla esecuzione delle attività di cui al progetto di collaborazione, è riconosciuta alla Provincia di XXXXXX, a titolo di parziale rimborso delle spese per il costo del personale adibito pro tempore alle attività, e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma annuale pari ad euro XXXX.

Il valore è da specificare nella convenzione; convenendo in euro 19,43 il costo orario lordo di un collaboratore di categoria C:

- euro 3.000 per 4 ore settimanali (costo complessivo $19,43 \times 4 \times 52 = 4041,44$);

- euro 5000 per 6 ore settimanali (costo complessivo $19,43 \times 6 \times 52 = 6062,16$);

- euro 6000 per 8 ore settimanali (costo complessivo $19,43 \times 8 \times 52 = 8082,88$).

2. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

3. In fase di avvio, in ragione delle ulteriori spese per costi iniziali riconducibili anche ad attività dei collaboratori coinvolti il rimborso corrisposto è incrementato fino ad euro 1.000 entro i limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. La liquidazione avverrà annualmente, secondo le disposizioni contabili stabilite dall'Amministrazione regionale e previa presentazione, da parte della provincia di xxx, di una relazione annuale che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno con indicazione dei costi sostenuti.

Art. 6 - Durata

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2022 per un rimborso spese complessivo di euro XXXX.

2. L'accordo potrà essere rinnovato per un anno previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 7 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

2. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni legislative in materia di protezione dei dati personali mediante i necessari successivi adempimenti.

3. La Provincia di XXXX, per il trattamento dei dati che gli saranno affidati si impegna a...

Verrà qui inserito, ove necessario, un riferimento puntuale alla disciplina per il trattamento dei dati in piattaforma ConciliaWeb di cui è titolare AGCOM.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice civile e alle norme vigenti in materia.

2. Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e risoluzione del presente accordo, le parti concordano di avvalersi, in via prioritaria, di un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

3. Le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

4. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

